

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 707 del 13/05/2019

Seduta Num. 18

Questo lunedì 13 **del mese di** maggio
dell' anno 2019 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Caselli Simona	Assessore
3) Costi Palma	Assessore
4) Donini Raffaele	Assessore
5) Gazzolo Paola	Assessore
6) Mezzetti Massimo	Assessore
7) Petitti Emma	Assessore
8) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2019/684 del 17/04/2019

Struttura proponente: SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Assessorato proponente: ASSESSORE AL TURISMO E COMMERCIO

Oggetto: MODIFICHE ALLE MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO REGIONALE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI DI CUI
ALL' ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 2017, N.4 "NORME PER
LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI" DI CUI ALLA PROPRIA
DELIBERA N. 1934/2017.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Paola Bissi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Vista la legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della Legge regionale 7 dicembre 1992, n.45" e in particolare l'articolo 4 ove è previsto il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti aventi le funzioni definite al successivo art.5 e di seguito riportate:

- a) esprime pareri consultivi alla Giunta regionale sugli atti amministrativi di carattere generale concernenti materie collegate alla tutela dei consumatori e degli utenti; inoltre esprime un parere consultivo, su richiesta della Giunta medesima, o della competente Commissione assembleare, sugli schemi di proposte di legge nonché sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
- b) esprime parere consultivo sul piano di attività previsto all'art. 11 e sui criteri di erogazione dei contributi previsti allo art. 12;
- c) formula proposte per la tutela della salute e sicurezza dei consumatori, anche segnalando specifiche problematiche agli organismi di vigilanza per l'eventuale effettuazione di interventi di controllo;
- d) sollecita e promuove l'adeguamento dei soggetti interessati ai rilievi, pareri e segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché ai rilievi formulati dalle autorità di settore;
- e) promuove, anche attraverso il coordinamento fra le associazioni dei consumatori e degli utenti, la realizzazione di studi, ricerche ed iniziative sui problemi del consumo, della fornitura di servizi e sui diritti dei consumatori e degli utenti, in particolare attraverso indagini e rilevazioni sull'andamento e sulla struttura dei prezzi, delle tariffe e dei tributi applicativi sul territorio regionale;
- f) promuove il ricorso a strumenti di soluzione conciliativa e stragiudiziale delle controversie;
- g) designa i rappresentanti delle Associazioni dei consumatori e degli utenti chiamati a far parte di organismi regionali;

h) esprime parere consultivo sul Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) e su tutti i piani di mobilità che hanno diretto impatto sulla quotidianità dei consumatori;

Vista la deliberazione n. 1934 del 04 dicembre 2017, concernente "Modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 4 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 'Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti'";

Considerato che il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti è coinvolto, nella sua prevista funzione sociale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, in numerose materie la cui competenza è attribuita alle diverse Direzioni e Assessorati della Regione Emilia-Romagna;

Rilevato che, ad un anno dall'istituzione del Comitato in questione, necessita apportare alcune modifiche alle modalità operative concernenti l'attività dello stesso, al fine di dare piena e totale attuazione al novello istituto e consentire la reale partecipazione delle associazioni di consumatori e utenti alla fase di elaborazione dei programmi e dei provvedimenti nelle materie che abbiano rilevanza sotto il profilo della tutela dei consumatori e degli utenti di competenza di altri assessorati regionali, nonché su richiesta della Giunta o della competente Commissione assembleare, sugli schemi di legge e regolamenti che riguardano i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;

Dato atto che, al fine di consentire al Comitato l'effettivo svolgimento della prevista funzione consultiva ed una efficiente organizzazione delle attività dello stesso, si ravvisa l'opportunità che ciascun assessorato predisponga un elenco di atti di rispettiva competenza rientranti nella tipologia di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 5 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 'Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti'";

Ritenuto di procedere con il presente atto, per quanto sopra argomentato alla modifica delle modalità di costituzione e funzionamento del Comitato regionale dei Consumatori e degli utenti di cui alla propria deliberazione n. 1934/2017;

Sentito il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti nella seduta del 15 aprile 2019;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di

organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm. concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007", per quanto non derogato o diversamente disciplinato attraverso successivi provvedimenti;
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 riguardante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 "Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019 -2021" ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 concernente "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";
- n. 56 del 25 gennaio 2016 concernente "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 702 del 16 maggio 2016 concernente "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali e dell'anagrafici per la

stazione appaltante”;

- n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 1681 del 17 ottobre 2016 recante “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015”;
- n. 975 del 03 luglio 2017 recante “Aggiornamenti organizzativi nell'ambito della Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa e della Direzione generale Risorse, Europa e Innovazioni e istituzioni;
- n. 1059 del 03 luglio 2018, concernente “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2373 del 22 febbraio 2018, avente ad oggetto: “Conferimento di un incarico dirigenziale di Responsabile di Servizio ad interim presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa”;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dto atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore al Turismo Commercio e sport;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le motivazioni e le precisazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate:

- 1) di modificare le modalità di costituzione e funzionamento del Comitato regionale dei Consumatori e degli utenti di cui all'allegato A alla propria deliberazione n.1934/2017, come segue:

➤ Il paragrafo 1.1 è sostituito dal seguente:

"1.1 Ai sensi del comma 1, art. 4 della legge regionale n. 4/17, è istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato "Comitato"."

➤ Il paragrafo 2.1 è sostituito dal seguente:

"2.1 Il Comitato è convocato dal Presidente, di norma, una volta ogni quattro mesi nonché su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, riportante l'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno e le relative motivazioni, da trasmettersi per PEC alla struttura regionale competente in materia di tutela dei consumatori, che provvede, se del caso, a trasmetterla all'assessorato competente della materia oggetto di consultazione. In tal caso il Comitato è convocato, di norma, entro 45 giorni dalla relativa richiesta."

➤ Il paragrafo 2.5 è sostituito dal seguente:

"2.5 Le riunioni del Comitato sono valide se vi partecipa in sede di prima convocazione almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto e in sede di seconda convocazione, almeno un terzo dei componenti aventi diritto al voto."

➤ Il paragrafo 2.7 è sostituito dal seguente:

"2.7 Delle riunioni del Comitato viene redatto da un componente della segreteria di cui al paragrafo 2.9, di norma entro 15 giorni dalla riunione, relativo verbale, da trasmettersi ai componenti presenti alla relativa seduta per eventuali osservazioni da presentarsi entro e non oltre 7 giorni. Trascorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni, il verbale si intende definitivamente approvato. Il verbale approvato viene sottoscritto dal Presidente e dal funzionario verbalizzante e archiviato in formato elettronico non modificabile. Qualora l'oggetto della consultazione attenga materie di competenza di altri assessorati regionali, la copia del verbale deve essere trasmessa alla struttura regionale competente in materia di tutela dei consumatori."

➤ Il paragrafo 2.9 è sostituito dal seguente:

"2.9 Le funzioni di segreteria sono svolte, previo raccordo con la struttura regionale competente in materia di tutela dei consumatori, dagli uffici delle strutture regionali facenti capo all'assessorato"

competente della materia oggetto di consultazione da parte del Comitato, che provvede a:

- a) predisporre e inviare le convocazioni;*
- b) redigere i verbali;*
- c) fornire supporto amministrativo ai gruppi di lavoro;*
- d) fornire la documentazione necessaria alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;*
- e) trasmettere gli atti ai relativi destinatari."*

➤ Il paragrafo 2.10 è sostituito dal seguente:

"2.10 La struttura regionale competente in materia di tutela dei consumatori predispone la proposta di relazione dell'attività svolta dal Comitato da presentare all'Assemblea legislativa, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il supporto degli uffici delle strutture regionali facenti capo agli assessorati coinvolti nelle attività del Comitato, nell'anno di riferimento."

- 2) di disporre che la struttura regionale competente provveda a richiedere a ciascun assessorato un elenco di atti di rispettiva competenza rientranti nella tipologia di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 5 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 'Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti'
- 3) di predisporre il testo coordinato delle modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 4 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 4, di cui alla propria deliberazione n. 1934/2017, con le modifiche al precedente punto 1), come da allegato A alla presente deliberazione;
- 4) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
- 5) di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO A

MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 2017, N.4 "NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI" - TESTO COORDINATO

1. Costituzione e composizione del Comitato

1.1 Ai sensi del comma 1, art. 4 della legge regionale n. 4/17, è istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato "Comitato".

1.2 Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro centottanta giorni dall'insediamento dell'Assemblea legislativa e rimane in carica per la durata della legislatura¹ ;

1.3 Il Comitato è composto da:

- a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede;
- b) un rappresentante effettivo ed uno supplente designati da ciascuna delle associazioni iscritte nel Registro regionale di cui all'art. 2 della legge regionale n. 4/17.

1.4 Le designazioni da parte delle associazioni iscritte al registro regionale devono, previa richiesta, pervenire alla struttura regionale competente in materia di tutela dei consumatori, mediante PEC, entro 30 giorni. Il Comitato è comunque costituito, qualora siano designati, entro il termine assegnato, almeno i tre quinti dei componenti di cui alla lettera b) del precedente punto 1.3. La mancata designazione entro il suddetto termine determina la mancata partecipazione dell'associazione al Comitato fino al formale recepimento delle relative designazioni, mediante decreto del Presidente della Giunta regionale di modifica della composizione del Comitato, entro 30 giorni dalla loro formale trasmissione.

1.5 Ciascun componente del Comitato potrà essere sostituito dalla stessa associazione che lo ha designato, mediante comunicazione scritta unitamente al nominativo del nuovo rappresentante designato, da trasmettersi per PEC

¹ Ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 4, il Comitato è istituito in via di prima applicazione entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della citata legge regionale.

alla struttura competente per materia. Entro 30 giorni si provvede, con decreto del Presidente della Giunta regionale, alla modifica della composizione del Comitato.

1.6 Qualora nuove associazioni vengano iscritte nel Registro regionale di cui all'art. 2 della legge regionale n. 4/17, oppure associazioni già iscritte ne vengano cancellate, con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvede alla modifica della composizione del Comitato, entro 30 giorni dalla data del provvedimento di iscrizione o cancellazione dell'associazione in questione.

2. Funzionamento del Comitato

2.1 Il Comitato è convocato dal Presidente, di norma, una volta ogni quattro mesi nonché su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, riportante l'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno e le relative motivazioni, da trasmettersi per PEC alla struttura regionale competente in materia di tutela dei consumatori, che provvede, se del caso, a trasmetterla all'assessorato competente della materia oggetto di consultazione. In tal caso il Comitato è convocato, di norma, entro 45 giorni dalla relativa richiesta.

2.2 Le convocazioni, recanti l'ordine del giorno da discutere, devono essere inviate tramite PEC o PEO almeno sette giorni prima della seduta. Per motivi di urgenza tale termine è ridotto a tre giorni.

2.3 Per particolari esigenze, il Presidente può invitare alle riunioni, senza diritto di voto:

- i rappresentanti di Enti locali,
- i rappresentanti delle società che gestiscono i servizi pubblici locali,
- esperti in relazione agli argomenti trattati,
- consiglieri regionali,
- portatori di interessi nelle materie iscritte all'ordine del giorno.

2.4 La partecipazione alle sedute del Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso o rimborso spese.

2.5 Le riunioni del Comitato sono valide se vi partecipa in sede di prima convocazione almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto e in sede di seconda convocazione, almeno un terzo dei componenti aventi diritto al voto.

2.6 Le decisioni e gli atti sottoposti a votazione sono assunti con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto presenti alla riunione, espresso in forma palese, per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La partecipazione in qualità di auditore non attribuisce il diritto di voto.

2.7 Delle riunioni del Comitato viene redatto da un componente della segreteria di cui al paragrafo 2.9, di norma entro 15 giorni dalla riunione, relativo verbale, da trasmettersi ai componenti presenti alla relativa seduta per eventuali osservazioni da presentarsi entro e non oltre 7 giorni. Trascorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni, il verbale si intende definitivamente approvato. Il verbale approvato viene sottoscritto dal Presidente e dal funzionario verbalizzante e archiviato in formato elettronico non modificabile. Qualora l'oggetto della consultazione attenga materie di competenza di altri assessorati regionali, la copia del verbale deve essere trasmessa alla struttura regionale competente in materia di tutela dei consumatori.

2.8 Il Comitato può istituire al suo interno gruppi di lavoro per esaminare e redigere la documentazione preliminare all'adozione dei propri atti. La relativa decisione deve prevedere la composizione del gruppo di lavoro, a cui possono partecipare, a titolo gratuito, esperti esterni nominati dalle associazioni, l'oggetto, eventuali portatori di interesse da coinvolgere e la durata massima dell'attività. Il gruppo di lavoro, al termine del proprio operato, predispone un rapporto sull'attività svolta, da presentare al Comitato per la sua valutazione.

2.9 Le funzioni di segreteria sono svolte, previo raccordo con la struttura regionale competente in materia di tutela dei consumatori, dagli uffici delle strutture regionali facenti capo all'assessorato competente della materia oggetto di consultazione da parte del Comitato, che provvede a:

- a) predisporre e inviare le convocazioni;
- b) redigere i verbali;
- c) fornire supporto amministrativo ai gruppi di lavoro;
- d) fornire la documentazione necessaria alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- e) trasmettere gli atti ai relativi destinatari.

2.10 La struttura regionale competente in materia di tutela dei consumatori predispone la proposta di relazione dell'attività svolta dal Comitato da presentare all'Assemblea legislativa, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il supporto degli uffici delle strutture regionali facenti capo agli assessorati coinvolti nelle attività del Comitato, nell'anno di riferimento.

3. Funzioni del Comitato

3.1 Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 4/17, il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- a) esprime pareri consultivi alla Giunta regionale sugli atti amministrativi di carattere generale concernenti materie collegate alla tutela dei consumatori e degli utenti; inoltre esprime un parere consultivo, su richiesta della Giunta medesima, o della competente Commissione assembleare, sugli schemi di proposte di legge nonché sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
- b) esprime parere consultivo sul piano di attività previsto all'art. 11 e sui criteri di erogazione dei contributi previsti all'art. 12;
- c) formula proposte per la tutela della salute e sicurezza dei consumatori, anche segnalando specifiche problematiche agli organismi di vigilanza per l'eventuale effettuazione di interventi di controllo;
- d) sollecita e promuove l'adeguamento dei soggetti interessati ai rilievi, pareri e segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché ai rilievi formulati dalle autorità di settore;
- e) promuove, anche attraverso il coordinamento fra le associazioni dei consumatori e degli utenti, la realizzazione di studi, ricerche ed iniziative sui problemi del consumo, della fornitura di servizi e sui diritti dei consumatori e degli utenti, in particolare attraverso indagini e rilevazioni sull'andamento e sulla struttura dei prezzi, delle tariffe e dei tributi applicativi sul territorio regionale;
- f) promuove il ricorso a strumenti di soluzione conciliativa e stragiudiziale delle controversie;
- g) designa i rappresentanti delle Associazioni dei consumatori e degli utenti chiamati a far parte di organismi regionali;
- h) esprime parere consultivo sul Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) e su tutti i piani di mobilità che hanno diretto impatto sulla quotidianità dei consumatori.

3.2 Svolge ogni altra funzione attribuita dalla legge regionale.

3.3 Il Comitato presenta all'Assemblea legislativa entro il 31 marzo di ciascun

anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paola Bissi, Responsabile del SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/684

IN FEDE

Paola Bissi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/684

IN FEDE

Morena Diazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 707 del 13/05/2019

Seduta Num. 18

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi